



Comune di Barbariga

Provincia di Brescia

Piazza Aldo Moro n. 4 – 25030 BARBARIGA

Tel 030/9718104 fax 030/9770962

E-Mail tecnico@comune.barbariga.bs.it

Web www.comune.barbariga.bs.it

Codice fiscale 88000370176 Partita IVA 00727070989

COMUNE DI BARBARIGA
Prot. n. 2037
Cat. U1 Cl. 1V Fasc.
29 GIU 2012
 Tecnico
 Amministrativo
 Finanziario
 Att. Produttive
 Demografici
 Polizia Locale
 Sindaco
 Segretario
 Assessore

Parere motivato
Variante n.1 al PGT del Comune di Barbariga

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 124 del 03/12/2009 è stato avviato il procedimento di una variante del Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi della L.R. n.12/2005 con pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano Bresciaoggi del 20/01/2010 e contestuale avviso all'albo;
- con deliberazione di G.C. n.118 del 9/12/2010 è stato dato avvio al procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.1 del PGT del Comune di Barbariga.
- si è proceduto a dare avviso al pubblico tramite l'apposizione all'albo all'avvio de procedimento per la VAS relativa alla variante al PGT;
- si è proceduto ad informare i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente competenti e gli enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati al procedimento VAS, individuati con atto reso pubblico, con comunicazione prot.6125 del 13/12/2010;
- in data 22 dicembre 2010 alle ore 14:00 si è svolta la prima riunione per la V.A.S. in seduta pubblica presso la sala Consigliare del palazzo municipale in piazza A. Moro n.4 a Barbariga il cui verbale è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Barbariga;
- In data 09/03/2012 si è tenuta la 2° conferenza VAS della variante in oggetto per soggetti competenti in materia ambientale e enti territorialmente interessati il cui verbale è stato pubblicato sul sito internet;
- in data 16 marzo 2012 si è tenuta la seconda conferenza VAS in seduta pubblica, convocata tramite avvisi agli atti pubblicati sul sito internet del comune di Barbariga, presso la sala Consigliare;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 "Legge per il governo del territorio" con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva regionale 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/6/01 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani sull'ambiente.

Vista la D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 avente ad oggetto "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle d.d.g.r. 27/12/2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971) ed in particolare l'allegato 1b relativo al "modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT piccoli Comuni"

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia di ambiente" concernente "Procedura per la valutazione ambientale" e per l'autorizzazione

Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni entro il termine previsto del 9/3/2012:

- 3/3/2012 prot. 1006, parere della Soprintendenza per i beni archeologici delle Lombardia;
- 8/3/2012 prot. 1080, osservazione della ditta AOB2 s.r.l.
- 8/3/2012 prot. 1089, parere dell'ARPA Dipartimento di Brescia (prot. 00032523 del 7/3/2012);
- 9/3/2012 prot. 1103, parere della Provincia di Brescia, settore Assetto territoriale parchi e VIA;

Preso altresì atto che è pervenuta una sola osservazione entro il termine del 9/3/2012 presentata al prot.1078 del 8/3/2012 presentata dalla "famiglia Moretti, C.na Fenilgrande loc. Faverzano di Offlaga(BS)";

Preso atto infine che il parere ASL è pervenuto in data 13.04.2012 al prot.1630;

Ritenuto che in merito:

1. al parere della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, presentato il 3/3/2012 al prot. 1006 si debba procedere, prima dell'adozione o dell'approvazione definitiva del piano, a individuare e inscrivere nelle tavole di piano le aree indicate nel parere stesso quali "aree a rischio archeologico e che per le stesse si preveda la prescrizione che tutti i progetti comportanti movimento terra e scavo vengano trasmessi all'ufficio della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, via E. de Amicis n.11, Milano, per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari (aree nella località di Frontignano ex prop. Buzzoni, i centri storici e le frazioni di antica formazione, l'area interessata dal SUAP Qunizanesse e dell'ATP01 nonché per tutte le opere pubbliche che prevedano scavi nel sottosuolo);
2. all'osservazione di AOB2 si provvederà ad inserire le aree indicate nel piano particellare di esproprio del progetto trasmesso in data 20/01/2012 prot. 319, nel piano dei servizi quali aree da assoggettare alla realizzazione della viabilità di accesso al Depuratore;
3. ai pareri dell'ARPA e dell'ASL:
 - a. per l'AT02, rilevato che la Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977- Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (G.U. n. 48 del 28 febbraio 1977) prevede che *"Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi."*, **si dispone che il D.d.P. venga modificato per l'inserimento di alternative per l'accesso all'area vincolando le aree interessate dal vincolo del depuratore alla non edificabilità ovvero alla non trasformazione urbanistica in oggetto (rimarranno agricole).**
 - b. per l'ambito PCC01 si specifica che in sede di presentazione di PA l'edificazione dovrà rispettare le distanze di rispetto dal canale. **L'edificazione nella zona di rispetto del D.lgs 42/2004 è assoggettata all'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004.**
 - c. per l'AT03 a Frontignano si segnala che le fasce di rispetto dei due allevamenti riguardano, il cod. 011BS020, un allevamento di equini di tipo amatoriale con attualmente zero capi all'attivo e, il cod. 011BS058, un allevamento di bovini con n.4 capi. Stante l'irrilevanza della consistenza dei due allevamenti, non si rilevano particolari problematiche per l'ampliamento dell'AT03 che prevede tra l'altro una consistente fascia verde verso sud che verrà adibita ad uso pubblico; per quanto riguarda la fascia di rispetto dai pozzi posta a Nord dell'AT07, non dovrà essere prevista l'edificazione.
 - d. per l'AT07 a Barbariga, si segnala la semplice riduzione dell'ambito che risulta essere già inserito nel vigente PGT; lo stesso attuale AT07 intercetta la fascia di rispetto del depuratore esistente (non del cimitero) e lo stesso depuratore sarà dismesso una volta realizzato quello previsto dal PGT da parte dell'ATO; si dovrà integrare la scheda di piano con una dicitura che preveda la realizzazione di adeguate fasce tampone nelle aree di rispetto stradale. Si segnala inoltre la mancata indicazione della fascia di rispetto stradale all'interno dell'AT07 sul tratto Nord-Ovest della viabilità di progetto interna allo stesso.
 - e. Per l'AT08 a Frontignano si riportano le stesse precedenti considerazioni esposte per l'AT03 relativamente ai due allevamenti; per garantire inoltre un adeguato livello di rispetto del reticolo idrico si dovrà integrare la scheda di piano con una dicitura che preveda una adeguata fascia di recupero e valorizzazione.

f. Per l'AT/SUAP QUINZANESE sub A e sub B e l'ATP01 si tiene a precisare che le schede di piano:-hanno già disciplinato le materie dello spandimento dei reflui zootecnici , inquinamento acustico e attività insalubri; precisamente nel riquadro "Prescrizioni Specifiche" con le seguenti diciture:

- **L'approvazione del PA avente superfici utilizzate da spandimento dei reflui (PUA/PUAs) è vincolata alla dimostrazione dell'adeguamento dei rispettivi piani di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici da parte delle aziende agricole coinvolte, secondo la normativa vigente.**
- **Il progetto dovrà prevedere uno studio di clima acustico, per valutare gli incrementi del livello rumoroso.**
- **Non sono ammesse le attività insalubri, nocive o pericolose di prima classe di cui ai D.M. 5/9/94**
- **Dovranno essere realizzate tutte quelle opere di mitigazione finalizzate alla riduzione delle molestie acustiche provocabili dalla tipologia di attività insediabile ed inoltre dovranno essere eseguite opere di schermatura ambientale verso tutti i recettori sensibili (abitazioni civili di terzi e/o zone edificabili a carattere residenziale) al fine di ridurre al minimo il disagio provocato dall' insediamento di nuove strutture produttive.**

g. Per AT/PII 03 sub B si prende atto che l'allevamento di tacchini n. 011BS016 risulta attualmente in attività ma che sullo stesso è stato previsto il PII 02 con la riconversione/trasformazione in area residenziale.

Inoltre si tiene a precisare che la proposta del Documento di Piano ha già considerato tale aspetto inserendo in ogni scheda di fattibilità dell'allegato DP3A la seguente prescrizione ".....Le trasformazioni del territorio che ricadono all'interno della fascia di rispetto degli allevamenti, saranno subordinati alla dismissione/trasferimento dell'allevamento o, in alternativa, all'attuazione dell'istituto della deroga alle distanze come previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, a seguito di valutazione di dettaglio rispetto alle possibili criticità e molestie, nonché agli effetti positivi di eventuali opere di mitigazione/schermatura limitatamente alle destinazioni per i quali il Regolamento d'Igiene locale ne individui la necessità".

Tutte le opere di mitigazione volte all' eliminazione delle possibili criticità, dovranno essere attuate contemporaneamente all'attuazione del PII e si intendono a totale carico del soggetto proponente.

h. Per l'AT/PII 07 di Frontignano la scheda di piano dovrà riportare la prescrizione che prima dell'approvazione del piano i richiedenti dovranno aver ricevuto il parere favorevole dell'ARPA relativamente alla demolizione delle strutture esistenti producendo, se necessario per l'espressione dello stesso, la verifica, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/2006 sulle matrici ambientali tesa al rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 del D.lgs stesso.

i. Per AT06 sub A e B (riconfermato con divisione dell'ambito e ripermimetrazione) si dovrà inserire nella scheda del DP3A la dicitura che in sede di presentazione di PA l'edificazione dovrà adottare le migliori soluzioni, anche con la creazione di una fascia vegetazionale con funzioni di "cuscinetto", volte a mitigare l'impatto acustico che il centro sportivo può generare .

Tutte le opere di mitigazione volte all' eliminazione delle possibili criticità, dovranno essere attuate contemporaneamente all'attuazione del AT e si intendono a totale carico del soggetto proponente.

4. al parere **ARPA**

Si invita l'ente ad analizzare con maggiore attenzione i contenuti della Variante, che vengono descritti nella "Relazione tecnica a supporto della Variante al Documento di Piano", in quanto

la variante è finalizzata a riequilibrare l'assetto territoriale delle aree vocate a trasformazione urbanistica, stralcia delle previsioni e ne individua di nuove; inoltre la variante non si limita unicamente ad una "ricollocazione" degli ambiti di trasformazione, ma introduce anche elementi qualificanti di protezione e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale attraverso l'individuazione del PLIS val di Cò.

Premesso quanto sopra soprattutto per quanto riguarda PLIS e considerate le prescrizioni specifiche che sono state inserite in ogni ambito, finalizzate a compensare e/o mitigare l'ambiente , si ritiene di aver messo in atto non solo "obiettivi ambientali" ma azioni di Piano concrete volte alla sostenibilità della variante, risulta conseguente la non necessità di individuare ulteriori obiettivi ambientali.

Con riferimento alla richiesta fatta e riferita ad un procedimento già superato in quanto risalente alla stesura del PGT, sull'implementazione degli indicatori sulla qualità delle acque sotterranee si propone di inserire nel piano di monitoraggio della presente variante indicatori sullo Stato chimico delle acque sotterranee –SCAS; inoltre si invita l'agenzia ARPA a fornire i dati in loro possesso o utili conformemente a quanto indicato dalla originaria DGR_6420_7110 la quale indicava testualmente che *“.....(omissis)....Per il reperimento delle informazioni necessarie il Documento di Piano ed il Rapporto Ambientale si avvalgono in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale,(omissis)”*.

Per quanto concerne l'affermazione per cui ARPA ritiene che le previsioni di piano siano non sostenibili in quanto non sono stati evidenziati i tempi di realizzazione del nuovo depuratore consortile e l'assenza di una verifica dell'attuale situazione della rete e dei corpi ricettori;

al fine di una maggiore attenzione e fino alla messa in esercizio del nuovo depuratore, si propone di inserire nelle schede dell'allegato “DP_3A: Condizioni di fattibilità degli ambiti di trasformazione delle previsioni di Piano”, la seguente dicitura :

- o *nel caso di non accettazione da parte dell'ente gestore dei reflui generati dalla previsione, il subordine, fino all'attivazione del nuovo depuratore, alla realizzazione di un unico specifico sistema di depurazione centralizzato per ogni comparto. Tali dotazioni saranno gravate di servitù di utilizzo a favore del comune e gestite consorzialmente (con specifico atto d'obbligo trascritto) da tutte le proprietà aventi causa fondiaria per il comparto fino ad eventuale allaccio alla rete comunale e al depuratore adeguato.*

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che le previsioni dei nuovi ambiti territoriali siano sostenibili.

Con riferimento alla richiesta generalizzata di un censimento sul territorio comunale dei fontanili si ritiene l'osservazione non pertinente rispetto all'oggetto della variante in quanto così come normato dalla D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 la VAS in oggetto è limitata agli aspetti della variante ; premesso quanto sopra si propone di inserire solo nelle schede del DP3A la verifica in sede di presentazione di PA di non interferenza con l'eventuale presenza di fontanili attivi.

Rispetto all'assenza nel RA di dati relativi all'acqua prelevata per uso umano, considerato che non sono emerse criticità si è ritenuto in valore non sostanziale per l'oggetto della variante , la quale non prevede considerevoli mutamenti rispetto a quanto già previsto dal PGT. Si propone comunque di inserire nel piano di monitoraggio nitrati e fitofarmaci da utilizzare come Marker.

Per quanto riguarda il censimento dei pozzi privati si richiama quanto già detto per il censimento dei fontanili

OSSERVAZIONE ALLE PREVISIONI DI PIANO

per 'AT02 si propone di specificare nelle schede DP3A che la strada prevista per l'accesso all'AT02 sarà realizzata all'interno dell'area già utilizzata e recintata dall'insediamento esistente posto a SUD dello stesso AT e solo la parte esterna a tale area è inserita nella nuova previsione di sviluppo.

Si precisa che a pag 69 del Rapporto ambientale è citato il nuovo depuratore consortile di progetto e si evidenzia che lo stesso non è oggetto di variante in quanto era già stato individuato del PGT vigente; si sottolinea che l'ambito è sostenibile in quanto si prevede l'allaccio alla pubblica fognatura .

Relativamente alla opere di mitigazione ambientale a protezione di possibili inquinanti e/o molestie olfattive dell'SUAP QUINZANESE sub Ae B si ribadisce che l'attuazione è subordinata al rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

Per le restanti osservazioni si rimanda a quanto controdedotto puntualmente per altri enti e riportate nel presente Parere Motivato.

5. al parere della **Provincia di Brescia**

- o *si prende atto delle raccomandazioni di carattere generale mentre per quanto concerne l'applicazione dei criteri compensativi e perequativi si ritiene che la Variante al PGT abbia già valutato e messo in campo le dovute azioni necessarie ai*

fini di una sostenibilità ambientale, ricorrendo ad individuare potenziali interventi edilizi ove ritenuto strategico e dove non sono emerse particolari criticità.

6. Alle osservazioni pervenute in data 8/3/2012 prot.1078:

- Relativamente al dovere di notifica ai sigg.ri Moretti si fa presente che la pubblicazione prevista sul sito SIVAS come previsto dalla D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 assolve ogni obbligo in merito (art. 32 della legge regionale 69/2000); Precisamente la precedente Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2009 - n. 10971: "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - ha sostituito la pubblicazione sul BURL con la pubblicazione sul sito regionale SIVAS.
- Premesso che la presente è una Variante al PGT e quindi rappresenta le parti variate rispetto allo strumento urbanistico vigente, e che comunque si è tenuto conto delle possibili criticità generate anche nei comuni esterni, si precisa che il PGT nella sua prima stesura ha comunque considerato e rappresentato anche il territorio circostante (vedi tavole DP). Inoltre relativamente all'estensione territoriale interessata nelle tavole di piano e del procedimento di VAS oltre a non essere previsto dalla normativa è tecnicamente impossibile rappresentare tutto il territorio anche esterno al comune in oggetto ed è per questo motivo che i comuni limitrofi vengono avvisati ed invitati a partecipare alla Valutazione Ambientale strategica così come peraltro previsto dalla vigente normativa in materia;
- Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla natura del terreno che è stato scelto per l'inserimento del depuratore si fa presente che il depuratore stesso non risulta oggetto della presente variante e pertanto ogni stretta considerazione non è oggetto di valutazione; per quanto concerne le opere idrauliche che dovranno realizzarsi per poter continuare ad irrigare i terreni che saranno oggetto degli interventi di viabilità, non sono oggetto di valutazione ambientale rimandando lo studio ad una successiva fase progettuale in cui sia possibile trovare ed adottare le migliori soluzioni tecniche rimanendo le stesse a carico dell'ente deputato alla realizzazione dell'incrocio a rotatoria e della relativa viabilità e messa in sicurezza della SP Quinzanese. Inoltre il posizionamento della rotatoria e della strada di previsione non interessano il cono visivo del complesso residenziale C.na Fenilgrande (Osservazioni n. 4 e 5) come invece lo era la soluzione precedente;
- Relativamente all'osservazione n. 6 si rimanda alla parte del presente parere che ha trattato il contenuto richiesto dalla soprintendenza.

7. Alle osservazioni espresse in sede di conferenza con il pubblico in data 16/3/2012:

valutate le osservazioni emerse in sede di conferenza con il pubblico si rimanda al verbale contenente le controdeduzioni puntuali espresse in tale sede dai tecnici, e alle prescrizioni del presente parere motivato.

Preso atto che il Comune di Barbariga ha già attivato importanti attività che possono essere riconosciute quali compensazioni ambientali alla presente variante come:

- due progetti per la riqualificazione energetica degli edifici delle scuole elementari e del municipio che beneficiano di contributi regionali e che saranno realizzati nel corso del 2012-2013;
- due progetti per la realizzazione di centrali termiche a pompe di calore a fonte geotermica che beneficiano di contributi regionali e che saranno realizzati nel corso del 2012-2013;
- un progetto per la riqualificazione dei fontanili del vaso Fiume (circa 40.000 Euro) in prossimità proprio della strada "SP Quinzanese" che troverà realizzazione nel 2012;

Valutate inoltre le considerazioni generali esposte nel parere ARPA del 8/3/2012 al prot. 1089 relativamente al "Risparmio energetico" e ritenuto pertanto di chiedere all'amministrazione Comunale, in virtù dell'approvazione della variante al PGT n. 1 del Comune di Barbariga, di impegnarsi formalmente nell'attivare misure compensative nell'ambito del risparmio energetico sia direttamente in ambito pubblico che attraverso misure compensative in ambito privato (scomputo degli oneri di urbanizzazione, previsione di fondi da erogare per misure di recupero ambientale ecc...) proponendo di deliberare quanto segue:

- Il comune di Barbariga si impegna entro 12 mesi dall'efficacia della variante al P.G.T. ad avviare le seguenti attività e ad assumerne i conseguenti atti deliberativi:
 - L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con l'indicazione di uno sconto e di un aumento calibrandolo in funzione della classe energetica dell'edificio da dimostrare attraverso la produzione di una dichiarazione/asseverazione riguardante l'A.C.E. (attestato di certificazione

energetica) prima e dopo l'intervento edilizio, redatto secondo le disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione della richiesta di Permesso di costruire o della DIA o SCIA per la realizzazione dell'intervento edilizio. Lo sconto dei relativi oneri di urbanizzazione sarà confermato al momento della presentazione dell'ACE con la richiesta di agibilità dell'opera.

- o L'attivazione di un fondo destinando non meno dell'1% degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria per la realizzazione di interventi sul verde pubblico e/o privato al fine della riqualificazione e potenziamento del patrimonio esistente;
- Il comune di Barbariga, quale importante misura compensativa, si impegna entro tre anni dall'efficacia della variante al P.G.T. ad attivare il **PLIS Val di Cò** della superficie territoriale di circa 669.210 mq;

Valutati gli effetti prodotti dalla "variante n.1 al PGT" sull'ambiente

Valutati le osservazioni e i pareri pervenuti ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta

Visti i verbali della conferenza di Valutazione

D E C R E T A

- 1) di esprimere, ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007 , atto n.VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell'art.4 della L.R. 12/2005, **PARERE POSITIVO** circa la compatibilità ambientale della variante n.1 al PGT del Comune di Barbariga **A CONDIZIONE** che si ottemperi alle prescrizioni e indicazioni seguenti:
 - a. Procedere, prima dell'adozione o dell'approvazione definitiva del piano, a individuare e inscrivere nelle tavole di piano le aree indicate nel parere stesso quali "aree a rischio archeologico e che per le stesse si preveda la prescrizione che tutti i progetti comportanti movimento terra e scavo vengano trasmessi all'ufficio della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia
 - b. per l'AT02 di specificare nelle schede DP3A che la strada prevista per l'accesso all'AT02 sarà realizzata all'interno dell'area già utilizzata e recintata dall'insediamento esistente posto a SUD dello stesso AT e solo la parte esterna a tale area è inserita nella nuova previsione di sviluppo. Per tale nuovo inserimento si dovrà integrare la scheda di piano con una dicitura che garantisca la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione (ad esclusione della strada di accesso) all'interno dell'area urbanizzata esistente e la realizzazione di una fascia a verde con alberature ad alto e medio fusto.
 - c. per l'ambito PCC01 di specificare nelle schede DP3A che in sede di presentazione di PA l'edificazione dovrà rispettare le distanze di rispetto dal canale.
 - d. per l'AT07 a Barbariga di integrare la scheda DP3A con una dicitura che preveda la realizzazione di adeguate fasce tampone nelle aree di rispetto stradale e di indicare la fascia di rispetto stradale all'interno dell'AT07 sul tratto Nord-Ovest della viabilità di progetto interna allo stesso.
 - e. Per l'AT/PII 07 di Frontignano la scheda di piano dovrà riportare la prescrizione che prima dell'approvazione del piano i richiedenti dovranno aver ricevuto il parere favorevole dell'ARPA relativamente alla demolizione delle strutture esistenti producendo, se necessario per l'espressione dello stesso, la verifica, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/2006 sulle matrici ambientali tesa al rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 del D.lgs stesso.
 - f. Per AT06 sub A e B (riconfermato con divisione dell'ambito e ripermimetrazione) si dovrà inserire nella scheda del DP3A la dicitura che in sede di presentazione di PA l'edificazione dovrà adottare le migliori soluzioni, anche con la creazione di una fascia vegetazionale con funzioni di "cuscinetto", volte a mitigare l'impatto acustico

che il centro sportivo può generare. Tutte le opere di mitigazione volte all'eliminazione delle possibili criticità, dovranno essere attuate contemporaneamente all'attuazione del AT e si intendono a totale carico del soggetto proponente.

- g. di inserire nel piano di monitoraggio della presente variante indicatori sullo Stato chimico delle acque sotterranee -SCAS;
 - h. di inserire nelle schede dell'allegato "DP_3A: Condizioni di fattibilità degli ambiti di trasformazione delle previsioni di Piano", la seguente dicitura :
 - o *nel caso di non accettazione da parte dell'ente gestore dei reflui generati dalla previsione, il subordine, fino all'attivazione del nuovo depuratore, alla realizzazione di un unico specifico sistema di depurazione centralizzato per ogni comparto. Tali dotazioni saranno gravate di servitù di utilizzo a favore del comune e gestite consorzialmente (con specifico atto d'obbligo trascritto) da tutte le proprietà aventi causa fondiaria per il comparto fino ad eventuale allaccio alla rete comunale e al depuratore adeguato.*
 - i. di inserire solo nelle schede del DP3A la verifica in sede di presentazione di PA di non interferenza con l'eventuale presenza di fontanili attivi.
 - j. di inserire nel piano di monitoraggio nitrati e fitofarmaci da utilizzare come Marker;
- 2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- a. Provincia di Brescia
 - b. ARPA Lombardia
 - c. Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia
 - d. ASL Brescia
 - e. Regione Lombardia
 - f. Comune di San Paolo
 - g. Comune di Orzinuovi
 - h. Comune di Pompiano
 - i. Comune di Longhena
 - j. Comune di Offlaga
 - k. Comune di Corzano
 - l. Comune di Dello
- 3) di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Barbariga .
- 4) di prendere atto che il presente parere sarà recepito nell'ambito del provvedimento di adozione della "variante n.1 al PGT del Comune di Barbariga"

Barbariga li,

l'autorità procedente per la VAS

l'autorità competente per la VAS
(geom. Giansanto Caravaggi)

